



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**D E T E R M I N A Z I O N E
D E L S E G R E T A R I O D E L L ' U N I O N E
R E S P O N S A B I L E D E L L A C E N T R A L E U N I C A D I C O M M I T T E N Z A**

N. 087 del Registro delle Determinazioni

- ORIGINALE
 COPIA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PALAGHIACCIO NEL COMUNE DI TEMU' (PROV. BS)" AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 59, 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.
CUP G21B21005650006.**

Ponte di Legno, 07/05/2026

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", e in particolare l'articolo 3-ter, che dispone che al fine di incrementare l'attività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTA la D.G.R. n. XI/5586 del 23/11/2021 "*Espressione di favorevole volontà di intesa di Regione Lombardia sulla proposta di elenco degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, prot. 0003574/2021, che ha disposto l'assegnazione a Regione Lombardia di un importo pari a € 17.500.000,00

per il co-finanziamento degli interventi sopra citati e finalizzati a incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

VISTA la D.G.R. n. XI del 14/03/2022 "Interventi per le infrastrutture sportive da finanziare ai sensi dell'articolo 3-ter del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 — Approvazione dello schema di convenzione";

VISTO l'elenco degli interventi finanziati da Regione Lombardia, per effetto dell'intesa tra Ministero del Turismo e Regione Lombardia, ai sensi del citato articolo 3-ter del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, di cui all' Allegato A della D.G.R. XI del 14/03/2022;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato A della D.G.R. n. XI del 14/03/2022 rientra l'intervento proposto da questa Unione dei Comuni relativo alla "REALIZZAZIONE NUOVO PALAGHIACCIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TEMU";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 17/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con Regione Lombardia per la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi e l'erogazione del finanziamento concesso;

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO il comma 14 dell'articolo 62 del decreto legislativo 36/2023 che testualmente recita: "Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. ... omissis";

DATO ATTO che la Comunità Montana di Valle Camonica è Stazione Appaltante qualificata per la fase di progettazione e affidamento lavori per importi illimitati (L1) e per la fase di progettazione e affidamento di forniture e servizi per importi illimitati (SF1);

VISTO che, stante la peculiarità e la rilevanza comprensoriale che l'infrastruttura di cui trattasi andrà ad assumere per l'intero comprensorio Valligiano, la necessità di ottimizzare i tempi, avviare più rapidamente la fase esecutiva del progetto, scongiurare la revoca del finanziamento assegnato, e infine superare una serie di difficoltà operative sopravvenute, in data 14.10.2024 è stato sottoscritto dall'Unione dei Comuni e dalla Comunità Montana un Protocollo di intesa ai fini della gestione delle fasi di progettazione e affidamento dell'intervento;

VISTO che con determina 579 del 25/10/2024, la Comunità Montana di Valle Camonica ha affidato con risorse proprie il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica all'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l., con sede in via Cremona n. 8 a Brescia (BS), per la realizzazione del nuovo Palaghiaccio nel Comune di Temù, ai sensi dell'art. 41 e Sezione II Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica depositato dall'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. in data 27/11/2025 e acclarato al protocollo della Comunità Montana al n. 0014041/2025, successivamente trasmesso dalla stessa all'Unione con nota del 01/12/2025;

PRESO ATTO che in data 24/07/2025 è stata indetta apposita Conferenza dei servizi decisoria asincrona in forma semplificata per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica oggettivata, in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, sono stati chiamati a rendere note le rispettive determinazioni;

VISTO che in data 26/09/2025 è stata assunta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e di approvazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 36/2023 del progetto di fattibilità tecnica ed economica comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PALAGHIACCIO NEL COMUNE DI TEMÙ (BS)" – CUP. G21B21005650006;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione progettuale l'importo complessivo dell'intervento è risultato sensibilmente superiore rispetto alle previsioni iniziali e alle risorse realisticamente sostenibili dagli enti coinvolti, e stante ciò l'Unione ha chiesto alla Comunità Montana la disponibilità ad occuparsi dell'affidamento e gestione dell'incarico di rielaborazione del PFTE nell'ottica di contenimento dei costi e di una rivalutazione strategica dell'intervento;

DATO ATTO che in data 14/11/2025 è stata sottoscritta apposita Appendice all'Accordo in essere tra la Comunità Montana di Valle Camonica e l'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica per lo svolgimento della fase di progettazione del nuovo palaghiaccio nel comune di Temù, per la revisione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE);

VISTO che con determina 605 del 17/11/2025, la Comunità Montana di Valle Camonica ha incaricato l'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. della revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Palaghiaccio nel Comune di Temù, ai sensi dell'art. 41 e Sezione II Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la versione revisionata del progetto di fattibilità tecnico-economica depositata dall'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. in data 19.02.2026 e acclarata al protocollo di questo ente al n. 1754-1755 del 14/04/2026

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 in data 22/04/2026 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per un importo complessivo di €. 12.000.000,00 di cui Euro 9.058.255,42 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 176.748,26 per oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 2.941.744,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana di Valle Camonica ha assunto sino ad oggi – con risorse proprie - l'onere per prestazioni tecniche e consulenze ammontante ad € 438.569,58 come da prospetto che segue:

AFFIDAMENTO	Importo netto	C. di cassa 4%	Iva al 22%	Totale
PFTE	132.454,49 €	5.298,18 €	30.305,59 €	168.058,26 €
Studio geologico	4.000,00 €	160,00 €	915,20 €	5.075,20 €
revisione PFTE	30.000,00 €	1.200,00 €	6.864,00 €	38.064,00 €
Esecutivo	148.164,03 €	5.926,56 €	33.899,93 €	187.990,52 €
Piano gestionale	25.000,00 €		5.500,00 €	30.500,00 €
Parere detraibilità IVA	7.000,00 €	280,00 €	1.601,60 €	8.881,60 €
Totali	346.618,52 €	12.864,74 €	79.086,32 €	438.569,58 €

- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, è finanziata per €. 3.000.000,00 con contributo Regionale, per €. 3.000.000,00 da parte del BIM di Valle Camonica e per la rimanente parte pari ad € 6.000.000,00 con fondi propri dell'Unione;

- l'Amministrazione intende procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un palaghiaccio nel Comune di Temù (Bs)", quale intervento strategico per lo sviluppo turistico-sportivo e la valorizzazione del territorio;

DATO ATTO che a termini di quanto disciplinato nel "Protocollo di intesa ai fini della gestione delle fasi di progettazione e affidamento dell'intervento", è attribuito alla Comunità Montana di Valle Camonica lo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento dei lavori, ivi compresa la gestione integrale della procedura di selezione del contraente;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione persegue quale obiettivo prioritario il contenimento dei tempi di attuazione dell'intervento, anche in ragione del lasso temporale già intercorso nella fase programmatica e della rilevanza strategica dell'opera per il territorio;
- l'intervento di realizzazione del palaghiaccio presenta elevata complessità tecnico-funzionale, in quanto caratterizzato dall'integrazione tra opere strutturali, edilizie e impiantistiche specialistiche, nonché da possibili esigenze di adattamento e affinamento nelle successive fasi progettuali ed esecutive;
- si sta valutando una possibile articolazione dell'intervento in un lotto principale (relativo alla realizzazione della struttura e della pista) e un lotto eventuale concernente opere di finitura esterna e sistemazioni accessorie, attivabile in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e all'andamento dell'esecuzione;
- in tale contesto, l'istituto dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, appare idoneo a:
 - disciplinare preventivamente le condizioni contrattuali generali;
 - consentire l'affidamento dei singoli interventi mediante successivi contratti applicativi;
 - garantire un adeguato livello di flessibilità nella gestione dell'appalto;
- la scelta di ricorrere ad un accordo quadro con unico operatore economico è motivata dall'esigenza di assicurare:
 - unitarietà nella realizzazione dell'opera;
 - coordinamento tecnico delle lavorazioni;
 - omogeneità qualitativa e chiara imputazione delle responsabilità esecutive;
 - riduzione dei rischi connessi alla frammentazione degli affidamenti;
- l'impostazione procedurale in corso di valutazione prevede la possibilità di porre a base di gara il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), opportunamente integrato dal Capitolato Speciale e dagli elaborati estimativi, al fine di consentire:
 - l'avvio anticipato della procedura di gara;
 - la progressiva definizione degli interventi mediante i successivi livelli progettuali;
- tale impostazione è finalizzata a perseguire una sovrapposizione delle fasi procedimentali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, mediante:
 - l'avvio della procedura di affidamento nelle more del completamento dell'iter autorizzativo e della progettazione esecutiva;
 - la conseguente riduzione complessiva dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- l'utilizzo dell'accordo quadro consente inoltre di:
 - attivare eventuali lavorazioni ulteriori (quali il lotto di finitura) mediante contratti applicativi subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie;
 - modulare l'esecuzione dell'intervento in funzione delle esigenze tecnico-amministrative che dovessero emergere;
- la procedura aperta garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, mentre l'accordo quadro consente di coniugare tali principi con esigenze di efficienza esecutiva;
- la soluzione prospettata risulta coerente con i principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare:
 - con il principio del risultato, orientato al conseguimento dell'opera nei tempi programmati;
 - con il principio della fiducia, valorizzando l'autonomia decisionale della stazione appaltante;
 - con il principio di accesso al mercato, assicurato mediante procedura aperta;

RITENUTO PERTANTO:

- che, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e agli obiettivi di accelerazione procedimentale perseguiti, l'accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 costituisca strumento contrattuale idoneo e proporzionato;
- che tale modello consenta di coniugare esigenze di celerità, flessibilità e unitarietà realizzativa, nel rispetto del quadro normativo vigente;
- di procedere ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- di attribuire alla Comunità Montana di Valle Camonica lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- di demandare agli atti di gara e agli sviluppi progettuali la puntuale definizione delle modalità attuative dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi;

RICHIAMATI:

- l'Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e s.m.i.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di affidamento dei lavori di "Realizzazione di un palaghiaccio nel Comune di Temù (Bs)";
- l'oggetto dell'affidamento è: Stipula di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e s.m.i.;
- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- si procederà all'esclusione delle offerte anomale, secondo il disposto di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di offerte ammesse pari o superiore a 3, considerando anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica.

DATO ATTO che:

- la durata dell'accordo quadro sarà di anni 2 (due) anni;
- Il corrispettivo massimo di lavori affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro è di Euro 9.058.255,42 iva esclusa;
- la stazione appaltante avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di Contratti attuativi dell'Accordo Quadro sino al raggiungimento del predetto importo complessivo dell'Accordo entro il periodo di durata dell'accordo quadro stesso;
- il contraente non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni fatte oggetto dell'Accordo Quadro, restando viceversa impegnato a stipulare Contratti attuativi laddove la stazione appaltante ne ravvisasse la necessità;

RILEVATO che alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

RITENUTO di poter dare corso alla suddetta procedura, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, si è valutata la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, tuttavia, nel rispetto dei principi europei di promozione della concorrenza e di accesso delle micro, piccole e medie imprese, si è ritenuto di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto:

- l'intervento presenta un'elevata integrazione funzionale e tecnologica tra opere edili e impiantistiche;
- la realizzazione frazionata comprometterebbe l'unitarietà tecnica e la corretta esecuzione dell'opera;
- tutte le lavorazioni previste risultano strettamente interdipendenti ai fini della fruizione e del funzionamento dell'impianto sportivo.

Pertanto, l'affidamento unitario è ritenuto funzionale alla migliore realizzazione dell'intervento sotto il profilo tecnico, economico e gestionale.

VERIFICATO che si rende necessario impegnare a favore della Comunità Montana le somme di cui alla seguente tabella:

Attività dell'allegato I.10 del Codice, svolte dal personale della CUC della CMVC	Regolamento Unione	Fondo c. 3 art. 45 da attribuire al personale della CMVC		Fondo c. 5 art. 45 da trasferire alla CMVC
Incidenza fondo comma 2 in virtù del valore di gara pari all'1,6% come da regolamento Unione	144.932,09 €		115.945,67 €	28.986,42 €
programmazione delle spese per investimento	5,00%			
RUP (incluso validazione)	30,00%	15,00%	17.391,85 €	4.347,96 €
Collaboratori per iter autorizzativo	5,00%	5,00%	5.797,28 €	1.449,32 €
Responsabile della fase di affidamento	15,00%	15,00%	17.391,85 €	4.347,96 €
Responsabile della fase di esecuzione	15,00%		- €	- €
Collaboratori	30,00%	10,00%	11.594,57 €	2.898,64 €
FONDO ART.45		TOTALE		65.219,44 €
CONTRIBUTO ANAC				880,00 €

DI DARE ATTO che:

- la somma di cui alle attività incentivate ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, saranno liquidate alla conclusione della relativa attività ed entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento da parte della Comunità Montana;
- la somma di €. 880,00 quale quota contributiva ANAC sarà rimborsata entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento da parte della Comunità Montana;
- l'impegno di spesa per la commissione di gara sarà assunto all'esito della definizione dei compensi dei commissari e con separato atto;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROCEDERE** con l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un palaghiaccio nel Comune di Temù (Bs)"
3. **DI AVVIARE** la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un palaghiaccio nel Comune di Temù (Bs)", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del medesimo Decreto, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - in attuazione del "Protocollo di intesa ai fini della gestione delle fasi di progettazione e affidamento dell'intervento", lo svolgimento della procedura di gara è demandato alla Comunità Montana di Valle Camonica, che opererà quale soggetto incaricato della gestione della fase di affidamento;
 - la redazione degli atti e la gestione delle operazioni di gara sarà svolta dal Servizio Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica;
5. **DI IMPEGNARE**, la somma complessiva di €. 65.219,44 a favore della Comunità Montana Valle Camonica relativamente alle attività sottese al protocollo di intesa citato in premessa e dovute ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed €. 880,00 quale quota contributiva dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. **DI DARE ATTO** che ogni ulteriore onere, ad oggi non quantificabili, saranno assunti con successivo atto a seguito di rendicontazione dell'effettivo costo sostenuto da parte della Comunità Montana di Valle Camonica;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto - R.U.P., nonché responsabile della fase di affidamento, così come individuato dalla Comunità Montana ai termini del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.10.2024 è il geom. Gianluca Guizzardi;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica quale Stazione appaltante qualificata, per i provvedimenti di competenza;
9. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
10. **DI PRECISARE** che: avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare: a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione: è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DALLA C.U.C.

(dott. Fabio Gregorini)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 07/05/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10488	07/05/2026	Euro 65.219,44	06012.03.0001	---	2026
10487	07/05/2026	Euro 880,00	06012.03.0001	---	2026

Data 07/05/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 12/05/2026 al 27/05/2026

Data, 12/5/2026



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.